



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3026 del 2014, proposto da:

Gica Costruzioni, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Sambati in Lecce, Via Templari N. 10/A;

contro

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Giuditta Angelastri e Francesca Testi, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, Ufficio Legale c/o Amm.Ne Prov.Le;

nei confronti di

Abilo Srl, Socev Srl; Ditta Pandone, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Palmisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Calabria,1;

per l'annullamento

della determinazione n. 112 del 13 novembre 2014 del servizio

Appalti ed Espropri della Provincia di Lecce di aggiudicazione definitiva alla ditta Pandone Marcello da Lequile della gara relativa all'appalto per lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del corpo laboratori dell'I.P.S.I.A. "Marconi" di Lecce, unitamente alla nota di comunicazione ex art. 79 comma 5 lett. a) D. Lgs. 163/2006 prot. 82046 del 13 novembre 2014 comunicata in pari data;

di tutti gli atti col medesimo approvati ed ivi richiamati, ancorché non conosciuti, unitamente ai verbali di gara (del 10, 12, 15 e 23 settembre 2014) di ammissione della Abilo Srl alla procedura concorsuale, di valutazione dell'offerta dalla stessa presentata, la graduatoria finale, la nota prot. 84655 del 24 novembre 2014 di riscontro del preavviso di ricorso del 22 novembre 2014 e conferma dell'aggiudicazione definitiva, nonché per la dichiarazione di nullità del contratto di avvalimento stipulato in data 5 settembre 2014 fra Socev ed Abilo con condanna della Provincia di Lecce a procedere alla rinnovazione delle operazioni di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di Ditta Pandone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi nei preliminari l'avv. N.

Mastropasqua per la ricorrente, l'avv. F.sca Testi per la P.A. e l'avv. S. Palmisano per la controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La Gica Costruzioni del Geom. Catapano Giuseppe lamenta che la concorrente Abilo S.r.l. sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara. L'esclusione della predetta Abilo S.r.l. avrebbe comportato il ricalcolo della soglia di anomalia, con conseguente aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente.

I motivi di esclusione della Abilo S.r.l. risiederebbero nella violazione dell'art. 49 comma 2 lett. a), c), d) ed del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 88, comma 1 lett. a) e c) del D.P.R. 207/2010 in quanto l'oggetto del contratto di avvalimento intercorso con la Socev S.r.l. non sarebbe "determinato" ed il predetto contratto non sarebbe stato riprodotto nella dichiarazione resa dall'ausiliaria alla Stazione appaltante.

Si sono costituite L'Impresa Marcello Pandone, contro interessata nonché la Provincia di Lecce, resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 60 cpa.

Il ricorso è infondato.

L'art. 88, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/2010, nello stabilire che il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non può essere inteso in senso troppo restrittivo, quasi che la norma richieda una elencazione dettagliata ed

analitica di tutte le risorse prestate. L'art. 49, comma 2, lett. d) del d.lg. n. 163 del 2006, infatti, si limita a prevedere che l'impresa ausiliaria debba presentare una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto "le risorse necessarie di cui è carente il concorrente".

Il Collegio non ignora la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente ma rileva che l'orientamento richiamato è relativo a casi di contratti di avvalimento in cui le risorse oggetto degli stessi non erano state in alcun modo indicate, essendosi le parti limitate a riprodurre nel relativo contratto la formula legislativa della messa a disposizione "delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente" inidonea a permettere qualsivoglia sindacato da parte della stazione appaltante sulla effettività della messa a disposizione dei requisiti.

La fattispecie in esame non è riconducibile a tale casistica considerato che nel contratto di avvalimento del 5 settembre 2014 risultano indicate in modo esauriente le risorse messe a disposizione della concorrente Abilo S.r.l., costituite da n.1 autocarro, n. 1 autocarro con grù e n. 3 operai.

Nella dichiarazione resa dall'Ausiliaria Socev S.r.l. alla Stazione Appaltante viene, inoltre, anche specificata la qualifica delle risorse umane messe a disposizione della concorrente Abilo S.r.l., indicando "personale operativo di cantiere", "personale tecnico di direzione e di coordinamento di cantiere".

Per i motivi suesposti il ricorso non può essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge da versare in quote uguali all'amministrazione resistente ed all'impresa contro interessata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)